

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 22 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Gratifiche per anzianità di servizio che tengano conto della variazione del grado d'occupazione del dipendente)

del 19 ottobre 2020

Rifacendosi al cpv. 4 dell'art. 22 della Legge stipendi, l'art. 31 cpv. 1 (come pure l'art. 58, cpv. 1) del Regolamento dei dipendenti Stato (Congedi pagati) indica che il *"Il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado d'occupazione del momento in cui inizia l'evento"*: questo capoverso penalizza ingiustamente le/i dipendenti, che hanno ridotto il grado d'occupazione nel corso della carriera, ad es. per gestire la conciliazione famiglia-lavoro.

Visti gli strumenti informatici a disposizione, con la presente iniziativa parlamentare, si chiede di adottare il parametro oggettivo e non discriminatorio del grado d'occupazione medio per calcolare le gratifiche per anzianità di servizio in entrambe le forme, ossia pagamento e congedo pagato. Questa modalità di calcolo è in uso da decenni nel settore sociosanitario ticinese (es. CCL EOC).

Testo proposto

Art. 22 - Gratifiche per anzianità di servizio

⁴Su richiesta del dipendente la gratifica sotto forma di congedo pagato può essere sostituita con il pagamento. ~~è determinante lo stipendio riconosciuto al dipendente al momento della nascita del diritto.~~

⁵Lo stipendio durante il congedo pagato, rispettivamente il pagamento della gratifica, sono stabiliti sulla base della percentuale media d'occupazione del dipendente durante il periodo nel quale la gratifica è maturata.

Raoul Ghisletta

Ay - Bang - Biscossa - Buri - Crivelli Barella -

Ferrara - Gardenghi - Lepori C. - Lepori D. -

Merlo - Patuzzi - Pugno Ghirlanda - Riget - Sirica